

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 53-6256

**L.R. 40/1998 - Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale procedimento di valutazione di incidenza inerente al progetto definitivo "Lavori di arretramento argine in sinistra orografica del fiume Po, localita' Cascina Consolata in Comune di Casale Monferrato (AL)", presentato dall' AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po. Giudizio di compatibilita' ambientale e autorizzazioni coordinate.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 28/03/2013, il proponente, ing. Carlo Condorelli, in qualità di Responsabile del procedimento per l'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO, con sede in Via Garibaldi, 75 – 43121 Parma (PR), ha presentato al Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto “Lavori di arretramento argine in sinistra orografica del fiume Po, località Cascina Consolata in Comune di Casale Monferrato (AL)”, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sui quotidiani “La Stampa” del 28/03/2013, ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento.

Il progetto presentato, relativo alla realizzazione di arginature, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato B1 della l.r. 40/1998, inerente ad opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, ed è sottoposto alla fase di valutazione della procedura di VIA in quanto ricade all'interno del territorio del “Parco fluviale del Po e dell'Orba” ed al contestuale procedimento di valutazione di incidenza in quanto ricade all'interno della Zona di Protezione Speciale Z.P.S. “Fiume Po – Tratto Vercellese Alessandrino” (codice IT1180028).

La direzione regionale competente, individuata in base ai disposti della d.g.r. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., ha provveduto, quindi, a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento inerente alla Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale procedimento di valutazione di incidenza, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 02/05/2013, individuando il relativo responsabile.

Il progetto, di importo pari a € 3.000.000,00, consiste nell'arretramento del rilevato arginale esistente in sponda sinistra del fiume Po in Comune di Casale Monferrato (AL), che verrà spostato alle spalle della Cascina Consolata, con dismissione e rimozione dell'argine attuale di lunghezza pari a circa 770 m.

Il territorio ove insistono le opere in progetto ricade all'interno del “Parco fluviale del Po e dell'Orba”, della Z.P.S. “Fiume Po – Tratto Vercellese Alessandrino” (codice IT1180028), nonché all'interno delle fasce fluviali individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po ed è soggetto al vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

L'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'organo tecnico di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA).

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha indetto la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale.

In data 28/05/2013, si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi, nella quale è emersa la necessità di acquisire gli elaborati relativi alla relazione di impatto acustico ed una scheda

riassuntiva dei valori idraulici adottati a corredo del progetto presentato.

Il proponente, con nota prot. n. 20582 del 08/07/2013, ha provveduto a trasmettere i suddetti elaborati progettuali.

In data 09/07/2013, si è tenuta la seduta conclusiva della conferenza di servizi, nella quale sono stati acquisiti le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri o altri atti di analoga natura necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, che saranno assorbiti nel provvedimento finale recante il giudizio di compatibilità ambientale.

Con nota prot. n. 1327 del 09/07/2013, RFI S.p.A. ha espresso parere di massima non ostativo in merito alla realizzazione degli interventi in progetto, con alcune prescrizioni sul progetto esecutivo. Nella seduta del 05/06/2013, la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Casale Monferrato ha espresso parere favorevole in merito agli interventi in oggetto.

Con D.G.C. n. 132 del 02/07/2013, il Comune di Casale Monferrato ha espresso parere favorevole in merito agli interventi in oggetto e si è reso disponibile a ricevere parte del materiale di risulta derivante dalla rimozione dell'argine.

Con determinazione n. 142 del 12/07/2013 L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Vercellese – Alessandrino (Parco Fluviale del Po e dell'Orba) ha espresso giudizio di valutazione di incidenza positivo a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni.

Con nota prot. n. 67798 del 08/07/2013, la Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione ha espresso parere favorevole in merito ai lavori in oggetto, con alcune prescrizioni sul progetto esecutivo.

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle conferenze di servizi, risulta quanto segue:

- le opere in progetto sono finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato per il centro abitato di Casale Monferrato rispetto ai livelli idrici di piena del Po;
- per la realizzazione delle opere in progetto, sussistono i presupposti di compatibilità ambientale, in quanto gli interventi proposti non producono criticità significative sulle componenti ambientali interessate e sono in sintonia con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica, nonché con la tutela delle acque, della fauna acquatica e degli ecosistemi;
- il progetto non avrà incidenza significativa sulla Z.P.S. interessata, in quanto gli interventi risultano compatibili con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione della Z.P.S. medesima e non ne pregiudicano l'integrità.

Nel provvedimento che reca il giudizio di compatibilità ambientale sono ricomprese le seguenti autorizzazioni:

- nulla osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Ai fini di ottimizzare la realizzazione delle opere e di contenere l'incidenza delle stesse su habitat e specie di interesse comunitario, si è ritenuto, inoltre, di subordinare la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza all'osservanza delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. Il progetto esecutivo dovrà sviluppare adeguatamente la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito di tali interventi, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive eventualmente ricostituite.

2. In fase di progetto esecutivo, dovrà essere effettuato un ulteriore approfondimento circa gli aspetti viabilistici legati alle attività di cantiere. In particolare si chiede un maggiore dettaglio sui flussi di traffico e l'influenza degli stessi sulla viabilità ordinaria di competenza provinciale, con la precisa indicazione dei percorsi da e per il cantiere dei mezzi d'opera, la loro tipologia, il numero dei mezzi e la distribuzione giornaliera.
3. In fase di progetto esecutivo, che dovrà essere presentato a R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dovrà essere esplicitato il confronto fra la situazione di progetto e quella attuale in relazione ai livelli idrici e alle velocità in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario ubicato a monte dell'intervento in progetto.
4. Dovranno essere concordate con il Comune di Casale Monferrato le condizioni e le modalità di conferimento al Comune medesimo di parte del materiale di risulta derivante dalla rimozione dell'argine. Dovrà inoltre essere verificata la possibilità di collocare presso amministrazioni limitrofe l'eventuale materiale idoneo rimanente.
5. In caso di non ricollocazione in aree demaniali del materiale derivante dallo smantellamento dell'argine esistente, opera idraulica del demanio idrico, dovrà essere attivata presso il Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche ed Assetto Idrogeologico – Alessandria la procedura per ottenere la concessione all'asportazione materiali.
6. Dovranno essere concordate preventivamente con i proprietari dei terreni interessati dai lavori le modalità e le tempistiche per l'esecuzione dei lavori stessi. Nel caso in cui fosse necessario attivare nuovi punti di prelievo idrico sarà necessario acquisire preventivamente le necessarie autorizzazioni/concessioni, il cui rilascio compete ai Servizi provinciali.
7. Dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nella fase di progettazione esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale contenute nello "Studio di impatto ambientale" e nella "Valutazione d'incidenza" allegati al progetto presentato.
8. Dovrà essere realizzata, in accordo con l'Ente Parco fluviale del Po e dell'Orba, sul sedime dell'argine che verrà demolito, una fascia boscata con funzione di corridoio ecologico, per aumentare la connettività dell'area con il corso d'acqua, previo il ripristino del suolo agrario.
9. Dovrà essere realizzato un percorso ciclopedonale all'interno della suddetta fascia boscata.
10. Si dovranno utilizzare le specie vegetali (arboree e arbustive autoctone) di seguito elencate: Acer campestre, Pyrus pyraeaster, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Rosa canina, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Malus sylvestris, Ligustrum vulgare, Sorbus torminalis, Populus alba, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus.
11. Dovranno essere garantite le cure colturali necessarie all'affermazione del rimboschimento (per un periodo di 3-5 anni in base alla fertilità del suolo).
12. Dovranno essere rispettati i periodi di riproduzione delle specie tutelate.
13. Il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.
14. Come misura di mitigazione del sollevamento di polveri, in condizioni di siccità, si dovranno bagnare le piste e i mezzi di cantiere, in particolare nel periodo in cui i lavori verranno eseguiti nei pressi dei ricettori abitativi e ricreativi presenti.
15. Dovranno essere assunti gli accorgimenti opportuni per scongiurare accidentali sversamenti di inquinanti che mettano a rischio il suolo e la qualità delle acque sotterranee e per limitare la emissione di polveri durante il trasporto dei materiali e le attività di cantiere.
16. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a

seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

17. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali.

Visto il nulla osta idraulico, di cui al r.d. 523/1904, rilasciato dall'AIPO con nota prot. n. 21505/2013 del 17/07/2013;

vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Casale Monferrato nella seduta di Conferenza di Servizi del 09/07/2013;

visti i verbali delle riunioni degli organi tecnici e delle conferenze di servizi tenutesi in data 28/05/2013 e 09/07/2013;

considerato acquisito, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi;

vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

viste le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

visto il D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i.;

vista la D.C.R. n. 211-34747 del 30 luglio 2008;

vista la D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 1025 del 22/04/2013 della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;

per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

– di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, e contestuale giudizio di valutazione di incidenza favorevole in merito al progetto “Lavori di arretramento argine in sinistra orografica del fiume Po, località Cascina Consolata in Comune di Casale Monferrato (AL)”, presentato dall' AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa;

– di condizionare l'efficacia del presente provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto esecutivo dovrà sviluppare adeguatamente la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito di tali interventi, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive eventualmente ricostituite.

2. In fase di progetto esecutivo, dovrà essere effettuato un ulteriore approfondimento circa gli aspetti viabilistici legati alle attività di cantiere. In particolare si chiede un maggiore dettaglio sui flussi di traffico e l'influenza degli stessi sulla viabilità ordinaria di competenza provinciale, con la

precisa indicazione dei percorsi da e per il cantiere dei mezzi d'opera, la loro tipologia, il numero dei mezzi e la distribuzione giornaliera.

3. In fase di progetto esecutivo, che dovrà essere presentato a R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dovrà essere esplicitato il confronto fra la situazione di progetto e quella attuale in relazione ai livelli idrici e alle velocità in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario ubicato a monte dell'intervento in progetto.

4. Dovranno essere concordate con il Comune di Casale Monferrato le condizioni e le modalità di conferimento al Comune medesimo di parte del materiale di risulta derivante dalla rimozione dell'argine. Dovrà inoltre essere verificata la possibilità di collocare presso amministrazioni limitrofe l'eventuale materiale idoneo rimanente.

5. In caso di non ricollocazione in aree demaniali del materiale derivante dallo smantellamento dell'argine esistente, opera idraulica del demanio idrico, dovrà essere attivata presso il Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche ed Assetto Idrogeologico – Alessandria la procedura per ottenere la concessione all'asportazione materiali.

6. Dovranno essere concordate preventivamente con i proprietari dei terreni interessati dai lavori le modalità e le tempistiche per l'esecuzione dei lavori stessi. Nel caso in cui fosse necessario attivare nuovi punti di prelievo idrico sarà necessario acquisire preventivamente le necessarie autorizzazioni/concessioni, il cui rilascio compete ai Servizi provinciali.

7. Dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nella fase di progettazione esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale contenute nello "Studio di impatto ambientale" e nella "Valutazione d'incidenza" allegati al progetto presentato.

8. Dovrà essere realizzata, in accordo con l'Ente Parco fluviale del Po e dell'Orba, sul sedime dell'argine che verrà demolito, una fascia boscata con funzione di corridoio ecologico, per aumentare la connettività dell'area con il corso d'acqua, previo il ripristino del suolo agrario.

9. Dovrà essere realizzato un percorso ciclopedonale all'interno della suddetta fascia boscata.

10. Si dovranno utilizzare le specie vegetali (arboree e arbustive autoctone) di seguito elencate: *Acer campestre*, *Pyrus pyraeaster*, *Corylus avellana*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna*, *Euonymus europaeus*, *Rosa canina*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*, *Malus sylvestris*, *Ligustrum vulgare*, *Sorbus torminalis*, *Populus alba*, *Prunus spinosa*, *Rhamnus catharticus*.

11. Dovranno essere garantite le cure colturali necessarie all'affermazione del rimboschimento (per un periodo di 3-5 anni in base alla fertilità del suolo).

12. Dovranno essere rispettati i periodi di riproduzione delle specie tutelate.

13. Il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

14. Come misura di mitigazione del sollevamento di polveri, in condizioni di siccità, si dovranno bagnare le piste e i mezzi di cantiere, in particolare nel periodo in cui i lavori verranno eseguiti nei pressi dei ricettori abitativi e ricreativi presenti.

15. Dovranno essere assunti gli accorgimenti opportuni per scongiurare accidentali sversamenti di inquinanti che mettano a rischio il suolo e la qualità delle acque sotterranee e per limitare la emissione di polveri durante il trasporto dei materiali e le attività di cantiere.

16. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

17. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali.

– di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, il presente provvedimento ricomprende le seguenti autorizzazioni rese, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dalle autorità competenti alla loro emanazione:

- nulla osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904;

- autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.lgs. 42/2004;

– di considerare acquisito, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi;

– di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998;

– di stabilire altresì che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;

– di affidare all'ARPA Piemonte, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 la verifica di ottemperanza del progetto alle prescrizioni ambientali contenute nella presente deliberazione, nonché il controllo della loro attuazione nella fase realizzativa dell'opera.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)